

QUESITO:

"Oggetto: Richiesta chiarimenti firma digitale.

Il concorrente Consorzio é interessato a partecipare alla gara nominando imprese Consorziata come esecutrici. Nel caso in cui una o più di queste non sia ancora dotata di firma digitale si chiede se sia possibile presentare le dichiarazioni richieste con firma autografa scansata (in PDF + documento identità) dei Consorziati e firma digitale del legale rappresentante del Consorzio. "

RISPOSTA:

Nel paragrafo 13 del disciplinare di gara, alla voce "*Modalità di sottoscrizione digitale*", si prevede che tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, l'istanza di partecipazione e l'offerta economica, **debbono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore con firma digitale** avente tutte caratteristiche prescritte nelle premesse del disciplinare di gara, vale a dire che la firma digitale deve essere generata mediante un dispositivo sicuro per la creazione di una firma elettronica qualificata e basata su un certificato qualificato che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso, rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e accreditato ai sensi del REGOLAMENTO (UE) N. 910/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 luglio 2014 e dell'art. 29 del Codice dell'Amministrazione digitale di cui al D.Lgs. 82/2005 s.m.i.

Nel caso specifico del quesito le dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 – che devono essere rese dalla consorziata indicata come esecutrice – necessitano di essere sottoscritte, in firma digitale avente le caratteristiche sopra descritte, dal competente soggetto appartenente alla medesima consorziata esecutrice e non dal legale rappresentante del consorzio; qualora tale documentazione sia priva di firma digitale, o sia firmata in qualsiasi altra forma, verrà considerata come carente di sottoscrizione.